

Determina N. 236 del 19/04/2024

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- con lettera del 22 marzo 2024, prot. ASST n. 21185, il direttore della scuola di specializzazione in ematologia dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" ha chiesto la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Federica Frenza, iscritta al III anno della suddetta scuola di specializzazione, per lo svolgimento dello stage fuori rete formativa presso la SC Ematologia;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del citato Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica della dott.ssa Federica Frenza;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso

un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;

- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Ematologia ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Federica Frenza la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in ematologia;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Federica Frenza di attività formativa professionalizzante presso la SC Ematologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ematologia del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Facoltà di Medicina e Chirurgia



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EXTRA RETE FORMATIVA PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

L'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" – d'ora in poi denominata "Università" - nella persona del direttore della scuola di specializzazione in ematologia, prof. Adriano Venditti, autorizzato alla firma della presente convenzione giuste delibere del Senato Accademico del 19 marzo 2019 e del Consiglio di Amministrazione del 2 aprile 2019;

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII - d'ora in poi denominata "ASST", nella persona del direttore generale, dott. Francesco Locati;

VISTI

- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modifica la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, recante: "Riordino Scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi del D.I. n. 402/2017, Allegato I, il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- il direttore della scuola di specializzazione in ematologia autorizza la dott.ssa Federica Frenza a svolgere dal 01/06/2024 al 31/10/2024 un periodo di formazione specialistica presso la SC Ematologia dell'ASST; tale autorizzazione è stata ratificata durante l'ultimo Consiglio di Scuola tenutosi il 28/03/2024;

TUTTO CIO' PREMESSO

Stipulano la seguente convenzione per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa della dott.ssa Federica Frenza.

Art. 1 – Finalità

L'ASST accoglie presso la SC Ematologia per il periodo dal 01/06/2024 al 31/10/2024, previo perfezionamento della presente convenzione, il medico in formazione specialistica, dott.ssa Federica Frenza, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale di seguito riportate:

- Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire:
 - acquisizione delle conoscenze riguardanti terapie cellulari, intese come produzione e manipolazione di prodotti CAR e gestione delle principali complicanze relative all'uso di terapie cellulari;
 - approfondimento clinico e scientifico della conoscenza delle principali patologie ematologiche e delle emopatie non oncologiche;
 - miglioramento delle abilità di ricerca: far parte di gruppi di ricerca, raccogliere dati e partecipare alla stesura di lavori di ricerca;
 - approfondimento della gestione del paziente sottoposto a trapianto allogenico di cellule staminali: scelta del condizionamento, procedura trapiantologica, complicanze precoci e tardive della procedura, gestione ambulatoriale;
 - approfondimento della gestione del paziente affetto da Leucemia Acuta e Mielodisplastica: diagnosi, scelta terapeutica e gestione complessiva.
- In considerazione dei principali interessi in trapianti di cellule staminali emopoietiche (CSE): seguire il gruppo dei trapianti di CSE e partecipazione ai meeting multidisciplinari.

- Piano delle attività formative e del periodo di formazione:
il medico in formazione specialistica si prefigge di acquisire gli obiettivi formativi per la durata del periodo di formazione extra rete formativa mediante la partecipazione all'attività clinica della struttura complessa e la partecipazione attiva alle procedure ematologiche.
Denominazione e sede della struttura complessa: Ematologia, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo

Art. 2 – Copertura assicurativa

L'ASST garantisce, con oneri a proprio carico, la copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 3 – Certificazione conclusiva

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa l'ASST rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione specialistica.

Art. 4 - Prevenzione e Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST stessa.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro.

Le parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione. L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria. Il medico in formazione specialistica è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere attività disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione della Fondazione Policlinico Tor Vergata le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 l'Università provvederà a trasmettere il nominativo del medico in formazione specialistica con la classificazione di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione sia classificato come "Esposto", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornirgli i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulla scheda dosimetrica ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

-mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per esso, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza nel corso del periodo di formazione presso l'ASST.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione ha durata dal 01/06/2024 fino alla scadenza del periodo di formazione fissata per il giorno 31/10/2024.

La presente convenzione potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui lo specializzando è iscritto.

Art. 7 – Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 8 – Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Bergamo.

Art. 9 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione, ai regolamenti e agli usi vigenti in materia di formazione specialistica dei medici.

Per l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
Il Direttore della Scuola di specializzazione in ematologia
prof. Adriano Venditti

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII
Il Direttore generale
dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 245/24)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 16/04/2024

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
